



AREA I – AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: ██████████ c/ C.C.I.A.A. di Roma – Tribunale di Avellino, ricorso ex art. 669-bis c.p.c. e art. 700 c.p.c., R.G.n. 1554/2025, Udiienza il 26.06.2025. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

IL DIRIGENTE

Assistito dal Responsabile della Struttura Affari Legali e Contenzioso;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti lo Statuto dell’Ente e l’art. 13 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 e s.m.i. e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “Affari Generali e del Personale”, conferito dal Segretario Generale con determinazione 57 del 22.12.2023, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 54 del 18.12.2024 con la quale è stato assegnato il budget direzionale 2025;

Vista la levata di protesto richiesta da Poste Italiane, ed effettuata nei confronti della società ██████████ in data 15.04.2024 dall’Ufficiale levatore della Banca d’Italia, ██████████ (codice RM/B/24), con riferimento all’assegno n. 722 4896 5212 di € 2.881,84 tratto sul conto corrente postale n. 106 3791 1931 intestato alla predetta Società, c.f. 03121740645 con sede a Monteforte Irpino (AV), in Via Gaudì, 29, per: *“mancato pagamento: irregolarità dell’assegno - assegno denunciato smarrito o rubato - assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen”*;

Vista l’istanza trasmessa a mezzo pec del 10.04.2025 con la quale il Sig. ██████████ chiedeva la cancellazione del protesto dal Registro Informatico asserendo l’erroneità o comunque l’illegittimità della levata per: *“illegittima segnalazione in quanto come da documentazione allegata, dichiarazione benemissione e titolo in copia analogica, la firma apposta non risulta essere quella*

del sig. ██████████ e pertanto avevo già avvisato l'ufficio postale dell'accaduto rilasciando dichiarazione";

Vista la richiesta di chiarimenti sulla legittimità della predetta richiesta di cancellazione presentata dalla Camera a Poste Italiane a mezzo pec consegnata l'11.04.2025, prot. n. 96202, ove si esponeva che in caso di mancato riscontro nel termine di dieci giorni sarebbe stato emanato il provvedimento di rigetto;

Vista la Determinazione prot. n. 559 del 09.05.2025, la Dirigente dell'Area VI, considerata la natura meramente materiale ed esecutiva dell'attività svolta dalle Camere di Commercio in materia di pubblicazione dei protesti, le quali non dispongono di margini di apprezzamento discrezionale in materia e rilevato, dunque, l'obbligo inderogabile di pubblicare gli elenchi trasmessi dagli ufficiali levatori, disponeva il rigetto dell'istanza di cancellazione;

Visto il ricorso ex art. 669-bis c.p.c. e art. 700 c.p.c., depositato presso il Tribunale di Avellino e iscritto al R.G.n. 1554/2025, notificato alla Camera con pec del 29.05.2025, con il quale l'Avv. ██████████, in nome e per conto del Sig. ██████████ suo assistito, chiede la cancellazione dal Registro Informatico dei protesti del nominativo del Sig. ██████████, sostenendo che dall'iscrizione suesposta sarebbe lui pregiudizievole per illecita diffusione di dati sensibili e, inoltre, a motivo dell'asserito intervenuto diniego di concessione di una linea di credito, anticipando che nel successivo giudizio di merito agirà per il ristoro dei danni, anche di natura non patrimoniale, asseritamente subiti e subendi.

Rilevate l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per: difetto del requisito negativo della tutela cautelare atipica; incompetenza del Giudice adito; difetto di legittimazione passiva della Camera; azione rivolta a far valere in nome proprio un diritto altrui al di fuori dei casi previsti dalla legge; mancanza degli elementi essenziali ex art. 700 c.p.c.; completezza degli elementi essenziali del titolo di credito; rilevanza della questione esclusivamente interna ai rapporti tra traente, trattario e beneficiario del titolo di credito; obbligatorietà della pubblicazione del protesto da parte della Camera;

Ritenuto dunque che è interesse della Camera costituirsi in giudizio per sentir dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027, nella cui sezione Civilisti è iscritto l'Avv. Luca Leone;

Ritenuto, secondo le indicazioni del Segretario Generale cui compete per Statuto il rilascio della procura, di affidare all' Avv. Luca Leone, con studio in Roma, Via Appennini, n. 46, l'incarico di patrocinare l'Ente nel giudizio di cui in narrativa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. 0132073 E del 10.06.2025, con il quale l'Avv. Luca Leone ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 1.619,25 a titolo di onorari, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55;

Visti l'art. 56, co. 1, lett h), d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) che disciplina i contratti esclusi nel settore legale, nonché l'art. 13 del Codice, che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: B73730B974;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 598 del 30.12.2024;

DETERMINA

- di affidare all'Avv. Luca Leone con studio in Roma, Via Appennini n. 46, l'incarico di instaurare, per conto della Camera, il giudizio monitorio per i motivi di cui in premessa, eleggendo domicilio presso il suo studio;
- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € € 1.619,25, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, per la liquidazione del compenso, a ricevimento fattura, a favore dell'Avv. Luca Leone.

La spesa complessiva di € 2.362,69 viene imputata sul centro di costo n. A037 “Affari Legali e Contenzioso”, mastro n. 3250 “PRESTAZIONE DI SERVIZI”, Conto n. 325043 “Oneri Legali e Notarili”, che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 457/2025.

IL DIRIGENTE
Roberto BOSCO

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI